

3.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALPINI: Per regolamentare la cessione del patrimonio immobiliare già dato in locazione a dipendenti da parte delle aziende siderurgiche del gruppo Finsider, in particolare perché si emanino atti interpretativi per chiarire l'applicazione della più bassa aliquota IVA (4-00818) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	31	DEL DONNO: Per l'accoglimento della domanda di grazia avanzata da Raimondo Simonetti di Padova (4-00428) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	34
BERSELLI: Sulle iniziative che si intendono assumere al fine di far cessare l'attività dei cosiddetti paccari nelle varie stazioni di servizio dell'autostrada A 14 (4-00044) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	32	FERRARI GIORGIO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare i ritardi che si registrano nello smistamento della posta aerea proveniente dagli Stati Uniti all'aeroporto di Fiumicino (4-00245) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	34
CONTE CARMELO: Sull'inagibilità dell'acquedotto della costiera amalfitana (4-00022) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	33	FRANCHI FRANCO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Marcello Pagni di Pisa (4-00060) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	35
DEL DONNO: Sull'esito del concorso per cinque posti di operatore specializzato di esercizio compartimentale, con particolare riferimento alla posizione di Pantaleo Spaccavento di Molfetta (Bari) (4-00031) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	33	FRANCHI FRANCO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Adorno Ferretti di Collesalveti (Livorno) (4-00062) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	35
		GIOVAGNOLI SPOSETTI: Per la concessione dell'assegno vitalizio di benemerita a favore di Teresa Maria Assunta Marchini vedova To-	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 1983

	PAG.		PAG.
tonelli (4-00242) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	36	TASSI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore del signor Umberto Rosa residente a Bobbio (Piacenza) (4-00108) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	38
PATUELLI: Per l'adozione di iniziative volte a porre fine al grave disservizio postale in atto a Rimini (Forlì) (4-00247) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	36	TASSI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di reversibilità riguardante la signorina Ida Spinelli residente a Milano (4-00399) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	39
RONCHI: Sulla decisione del questore di Ragusa di espellere dal nostro paese la pacifista britannica Jane Oldbury (4-00702) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	37	TEMPESTINI: Sull'opportunità dell'autorizzazione concessa dalle autorità di pubblica sicurezza ad alcuni proprietari di bestiame di attuare, nel centro abitato del comune di San Domenico (Avellino) una manifestazione di protesta con l'utilizzo di numerosi animali bovini (4-00248) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	40
SOSPIRI: Sullo studio, in atto presso la facoltà di ingegneria dell'università de L'Aquila, relativo alla costruzione di un tronco ferroviario che colleghi Rieti a Poggio Mirteto (Rieti) (4-00191) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	37	TRANTINO: Sul comportamento violento assunto da alcuni pacifisti a Comiso (Ragusa) (4-00113) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	40
SOSPIRI: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi di Dante Gussoni di Busto Arsizio (Varese) (4-00227) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	38	VALENSISE: Sulle ragioni della mancata corresponsione della pensione di reversibilità alla signora Caterina Caracciolo (4-00051) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	41
SOSPIRI: Per la liquidazione della pensione di guerra ad Enrico Barone di Popoli (Pescara) (4-00231) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	38		

ALPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - considerato:

la decisione della Finsider volta a favorire la cessione, da parte delle aziende siderurgiche del gruppo, del patrimonio immobiliare abitativo già dato in locazione a dipendenti ed ex-dipendenti pensionati;

le finalità che furono e tuttora sono alla base dell'attività edilizia delle imprese siderurgiche stesse nonché l'interesse dello Stato a favorire l'accesso alla proprietà da parte dei cittadini;

l'incertezza che vi è attualmente sul regime IVA che dovrebbe essere applicato in caso di cessione delle abitazioni in questione (2 per cento o 18 per cento) -

se il Governo ritenga di dover chiarire con gli opportuni atti interpretativi la applicabilità della più bassa aliquota nel caso proposto.

È vero infatti che lo stesso Ministero delle finanze ha con la Ris. 33083 del 14 marzo 1981 (Direzione generale tasse) riconosciuto che la locazione intermedia delle abitazioni non fa perdere al venditore la necessaria qualifica di impresa costruttrice, anche se, in tale Risoluzione, il Ministero insiste sulla circostanza che l'abitazione sia stata realizzata dopo l'entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Tale ultima preclusione non appare conforme alle intenzioni del legislatore che con l'introduzione del n. 77 nella tabella, allegata «A» al decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha inteso superare proprio la transitorietà della norma espressa dall'abolito articolo 79 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e la condizione, in esso implicita, che fossero rispettati i termini previsti dalla citata legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni; orientamento questo che traspare chiaramente anche dalla circolare 26/381304 del 13 giugno 1980 del Ministero delle finanze, Direzione generale tasse.

Appare dunque opportuno che sia chiarito che le uniche condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, attualmente del 2 per cento, alle cessioni di abitazioni *de quo* sono che il cedente sia impresa costruttrice e che l'abitazione abbia le caratteristiche previste dalla legge n. 408 del 1949. (4-00818)

RISPOSTA. — *La materia della imposizione agevolata per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è attualmente regolata dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, il quale all'articolo 8, recepisce testualmente le disposizioni originariamente contenute nell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successivamente nel punto 77 della tabella A allegata al medesimo decreto.*

Il richiamo costantemente operato dalle disposizioni sopra richiamate all'articolo

13 della legge n. 408 del 1949 deve essere inteso nel senso che, ai fini del trattamento agevolativo, non va fatto unicamente riferimento alle caratteristiche tipologiche dell'immobile (casa di civile abitazione non di lusso), ma anche al momento della sua costruzione, momento che ovviamente non può essere antecedente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 408.

Scopo della normativa in materia è stato infatti essenzialmente quello di incrementare il patrimonio edilizio abitativo attraverso la realizzazione di nuove costruzioni, per cui l'applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni di case realizzate in tempi remoti risulterebbe non in linea con lo scopo voluto dal legislatore.

Del resto quest'ultimo allorquando nel settore edilizio ha inteso svincolare l'applicazione del beneficio fiscale dalla data di realizzazione dell'immobile oggetto della cessione, lo ha espressamente stabilito.

Ciò si è verificato con la legge 22 aprile 1982, n. 168, che ha previsto agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa realizzata secondo criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 408 sopra indicata.

Il richiamo limitato ai soli criteri giustifica in questo caso la concessione dei benefici a fabbricati o porzioni di fabbricati edificati in qualsiasi momento, e, indirettamente, conferma che il semplice e ampio richiamo alle norme della legge 2 luglio 1949, n. 408, deve intendersi fatto sia ai criteri che alla data di edificazione.

In tal senso l'Amministrazione si è espressa coerentemente con le risoluzioni del 14 marzo 1981, n. 330083, del 10 febbraio 1982, n. 333575 e del 14 aprile 1983, n. 340369.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

BERSELLI. — Ai Ministri dei trasporti, dell'interno e del turismo e spettacolo. — Per sapere

1) se siano a conoscenza del fatto che i vari Grill dell'Autostrada A 14 sono frequentati abitualmente da numerosi «pataccari», che molestano soprattutto i turisti

stranieri aggredendoli appena vi si fermano con le loro autovetture;

2) se siano a conoscenza del fatto che i responsabili della Polistrada rimangono indifferenti di fronte a tali situazioni;

3) se siano a conoscenza del fatto che spesso nell'Autogrill posto subito dopo il casello di Faenza per chi da Forlì si rechi verso nord e cioè verso Bologna si assiste a cordiali conversari tra i suddetti «pataccari» ed agenti della Polistrada che familiarizzano ed assieme si intrattengono al bar;

4) quali iniziative concrete intendano porre in essere con la massima urgenza possibile al fine di far cessare tale sconcerto anche in funzione del fatto che nell'attuale periodo estivo i vari Grill diventano mete obbligate per i tanti turisti stranieri che percorrono la nostra penisola. (4-00044)

RISPOSTA. — Il fenomeno dell'attività truffaldina, riscontrata lungo le autostrade e soprattutto durante la stagione estiva, da parte dei cosiddetti «pataccari» a danno di turisti italiani e stranieri è stato preso in attenta considerazione da questo Ministero che non ha mancato di impartire opportune direttive ai competenti organi di polizia per combattere tale fenomeno.

Per quanto riguarda, in particolare, i controlli lungo l'autostrada A/14, si precisa che il compartimento della polizia stradale di Bologna ha effettuato, nel periodo giugno-agosto dell'anno 1983, ben 55 servizi di polizia giudiziaria sulle aree di servizio autostradale rientranti nel territorio sottoposto alla propria competenza.

Nel corso di detti servizi sono stati operati cinque arresti, sono state denunciate all'autorità giudiziarie 73 persone e sono stati sequestrati 251 oggetti in similoro recanti marchi di fabbrica contraffatti.

Altrettanto intensa ed incisiva è stata l'attività di prevenzione e repressione svolta nel settore della polizia stradale su tutto il resto della rete autostradale nazionale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

CONTE CARMELO. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se sia a loro conoscenza che l'acquedotto della costiera amalfitana, a seguito dello scoppio delle tubazioni in territorio Maiori, è praticamente inagibile;

se ritengano di dover disporre accertamenti sulle cause e sulle responsabilità per i continui scoppi del citato impianto che è di recente realizzazione;

quali provvedimenti intendano adottare e promuovere per garantire alla costiera amalfitana, in piena stagione turistica, il necessario approvvigionamento di acqua.

(4-00022)

RISPOSTA. — *L'acquedotto amalfitano, realizzato alcuni anni or sono per assicurare l'approvvigionamento idrico ad alcuni comuni della costiera, subì effettivamente, durante la fase di collaudo, la rottura delle tubazioni in due punti del tratto Maiori-Amalfi, e precisamente a Minori e ad Amalfi.*

I tecnici accertarono che i tubi forniti dalla ditta appaltatrice e posti lungo il tratto suddetto erano stati costruiti con materiale non idoneo, per cui venne imposto alla ditta di sostituirli.

I lavori di sostituzione, iniziati nell'inverno 1982, sono stati ultimati verso la fine della primavera 1983.

Il 9 luglio 1983, però, durante le ulteriori prove di funzionamento dell'acquedotto, è scoppiata anche la condotta di Maiori, in un tratto in cui non era stata prevista alcuna sostituzione.

Si sono resi, quindi, necessari nuovi lavori, alla cui individuazione ed esecuzione si è potuti giungere in tempi ragionevoli grazie anche all'opera di stimolo svolta dalla prefettura di Salerno.

Lungo la costa amalfitana, comunque, soltanto i comuni di Positano, Praiano, Conca dei Marini e Furore hanno avuto qualche problema di approvvigionamento idrico all'inizio della scorsa stagione turistica.

L'amministrazione comunale di Positano, dopo un pressante interessamento del prefetto, ha ottenuto dalla regione Campania un contributo di 200 milioni di lire grazie al quale ha potuto affidare in appalto a partire dal 7 agosto 1983 la fornitura di acqua a mezzo nave cisterna.

Sono in corso, però, ricerche di sorgenti locali per assicurare l'autosufficienza nell'approvvigionamento idrico.

Sempre a seguito di intervento del prefetto presso la regione, i comuni di Praiano e Conca dei Marini sono stati invitati a programmare e deliberare l'organizzazione di un servizio di approvvigionamento idrico cui far fronte con fondi regionali.

Nelle more, la prefettura ha messo a disposizione del comune di Praiano l'autobotte precedentemente assegnata a Positano.

Infine, il comune di Furore, che normalmente è in grado di soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno idrico, ha risentito penuria d'acqua nel periodo in cui ha dovuto rifornire i comuni vicini di Praiano e Conca dei Marini.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se Spaccavento Pantaleo, nato a Molfetta il 1° gennaio 1956, ivi residente in via A. Saffi 23, telefono 983604, diploma di tecnico dell'industria elettrica ed elettronica, radiotelegrafista di prima classe, esonerato per il paragrafo 8/4 della chiamata leva classe 56, celibe, che ha partecipato al concorso per cinque posti di operatore specializzato di esercizio compartimentale, classificandosi nel novembre dell'82 al 390° posto, è fra coloro che saranno impegnati.

Finora pare siano stati chiamati circa 20 persone: si vorrebbe sapere se e quanti ne chiameranno ancora e fino a che termine la graduatoria rimane aperta. (4-00031)

RISPOSTA. — *Il signor Pantaleo Spaccavento, partecipante al concorso a cinque*

posti di operatore specializzato d'esercizio nel compartimento delle poste e delle telecomunicazioni Puglia-Lucania, occupa, con punti 15,400 il 339° posto nella graduatoria definitiva, approvata con decreto ministeriale del 20 dicembre 1982 e finora sono state assunte n. 174 unità tra i vincitori ed idonei del concorso in parola.

Si soggiunge, altresì, che per l'anno 1983, non sono previste altre chiamate in servizio, in quanto l'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, vieta di procedere a nuove assunzioni anche a carattere temporaneo per il 1983.

Comunque l'assunzione degli idonei ai concorsi delle aziende postelegrafoniche è disciplinata dalla legge 26 dicembre 1980, n. 873, che dà facoltà al ministro, nel caso in cui vi sia disponibilità di posti e per la durata di tre anni dalla approvazione della graduatoria medesima, di assumere le unità ritenute necessarie.

Pertanto, se alla scadenza del 1983 venisse accertata la necessità di procedere all'assunzione di ulteriori idonei del concorso in parola, l'Amministrazione valuterà attentamente la questione al fine di disporre la chiamata di un ulteriore contingente di idonei.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

DEL DONNO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quali iniziative intenda assumere, per quanto di sua competenza, in relazione alla domanda di grazia avanzata dal signor Simonetti Raimondi residente a Padova via Due Palazzi n. 25-A.

L'interessato è superinvalido di guerra, decorato, con infermità irreversibile e non è molto il residuo di pena di scontare.

(4-00428)

RISPOSTA. — La domanda di grazia presentata da Raimondo Simonetti, condannato con sentenza del 12 febbraio 1981 dalla corte d'appello di Trieste, alla pena di tre anni di reclusione per ratto continuato

a fine di libidine, violenza carnale continuata e atti di libidine continuati, ha avuto esito negativo in considerazione dei precedenti penali specifici del Simonetti, della natura e della gravità dei reati, e del parere contrario del procuratore generale.

Va anche sottolineato che con sentenza 11 luglio 1983 lo stesso Simonetti è stato condannato dal tribunale di Treviso ad anni 1 e mesi quattro di reclusione per ricettazione. Il procedimento è tuttora pendente in appello.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

FERRARI GIORGIO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali provvedimenti intenda urgentemente assumere affinché vengano eliminati i ritardi nello smistamento della posta aerea proveniente dagli Stati Uniti all'aeroporto di Fiumicino.

L'interrogante fa presente che non infrequentemente i ritardi si aggirano sulle 4-5 settimane, e che molta di detta corrispondenza è di natura commerciale, per cui i lamentati ritardi provocano naturali danni alle aziende produttive interessate, numerose specie nel settore della oreficeria.

Non è inoltre da trascurare il fatto che spesso nelle corrispondenze sono inclusi assegni circolari a pagamento di forniture eseguite dalle ditte italiane, con gravi rischi di perdite dei documenti stessi e comunque notevoli disagi finanziari per gli interessati. (4-0245)

RISPOSTA. — A seguito di analoghe segnalazioni pervenute da parte dell'utenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha disposto, fin dal mese di luglio 1983, opportune indagini intese ad accertare le cause del disservizio lamentato.

Dai controlli effettuati è emerso che il ritardo nel recapito della corrispondenza proveniente dagli Stati Uniti d'America non è imputabile all'operato degli impiegati

dell'ufficio di smistamento di Fiumicino aeroporto ma esclusivamente a disfunzioni nell'organizzazione dei servizi verificatesi nel paese di provenienza.

È stato accertato, infatti, che numerose corrispondenze recano date di impostazione di parecchi giorni anteriori rispetto al giorno della formazione e dell'inoltro dei dispacci in cui sono incluse; il che sta ad indicare che il ritardo registrato non è riferibile alla fase dello smistamento che avviene nel menzionato ufficio di Fiumicino aeroporto, ma deriva dalla permanenza degli oggetti di corrispondenza presso gli uffici statunitensi.

Si assicura, comunque, che l'esito delle indagini è stato portato a conoscenza dell'Amministrazione postale USA affinché possa intervenire al fine di rimuovere le cause del disservizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

FRANCHI FRANCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra non ha ancora trasmesso al Ministero del tesoro il prescritto parere circa la pratica di Pagni Marcello di Pisa (n. 127 99 Rige). (4-00060)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra, relativa al signor Marcello Pagni, risulta definita da questa Amministrazione.*

Infatti, con determinazione del 23 febbraio 1973, n. 2522306/Z, al predetto venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento degli esiti di ferita alla coscia destra, a suo tempo indennizzati con due annualità della pensione di ottava categoria.

Contro la suindicata determinazione direttoriale l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 12799/RI-GE, a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente.

In sede, però non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, con decreto ministeriale del 3 agosto 1983, n. 037825/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 31 maggio 1983 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Pagni contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Il surriferito decreto ministeriale è stato trasmesso, il 5 settembre 1983, al comune di residenza dell'interessato, per la notificazione a termini di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FRANCHI FRANCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la pratica per pensione di guerra di Ferretti Adorno di Collesalvetti (Livorno), posizione 9097419, non sia stata ancora evasa, pur avendo il Ferretti passata la visita, con esito positivo, presso l'ospedale militare di Firenze il 16 dicembre 1982. (4-00062)

RISPOSTA. — *Nella visita collegiale subita il 16 dicembre 1982 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze, il signor Adorno Ferretti è stato riscontrato affetto da « bronchite cronica con segni di enfisema e discreto deficit respiratorio ». In tale sede, inoltre, non sono stati rilevati esiti di pregressa infezione tifoidea.*

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi, però, elementi di giudizio che consentano di collegare detta infermità con il servizio militare prestato dall'interessato durante la guerra 1940-1945 o, quanto meno, con quella sofferta da detto istante durante il servizio.

Tuttavia, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, è stata interpellata

lata anche la commissione medica superiore la quale, nella seduta del 10 giugno 1983, ha espresso, in proposito, parere negativo.

Pertanto, con determinazione direttoriale del 27 settembre 1983, n. 2820751 del 27 settembre 1983, al signor Ferretti è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti di pregressa infezione tifoidea e per non constatazione, entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dell'infermità « bronchite cronica con segni di enfisema ».

Il surriferito provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà notificato al signor Ferretti nelle norme di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non viene ancora corrisposto l'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, alla signora Teresa Maria Assunta Marchini vedova Totonelli, concesso dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti, Presidenza del Consiglio dei ministri, con deliberazione n. 66023, in data 10 dicembre 1981. (4-00242)

RISPOSTA. — *La deliberazione del 10 dicembre 1981, della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti, ha dato luogo alla emissione, in data 4 maggio 1982, del decreto ministeriale n. 8929/P.P.*

Con il cennato provvedimento, alla signora Teresa Maria Assunta Marchini è stata concessa, quale vedova del perseguitato politico Reginaldo Alessandro Totonel-

li deceduto il 6 maggio 1974, la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenzza, di cui il marito era titolare, a decorrere dal 1° marzo 1981, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detto decreto è stato trasmesso, con elenco del 16 settembre 1983, n. 55, alla ragioneria centrale di questa Amministrazione per il visto d'impegno ed il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione.

Si assicura l'interrogante che non appena la Corte dei conti avrà provveduto a tale adempimento, il suindicato decreto ministeriale verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2594221, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Viterbo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Marchini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PATUELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali misure si intendano adottare per porre rimedio ai disservizi postali dovuti alla mancata apertura stagionale dell'ufficio postale di Rivabella di Rimini e all'insufficiente organico dell'ufficio postale di Torre Pedrera, in considerazione soprattutto del fatto che da tale situazione derivano gravi danni per l'intera economia turistica del riminese, così importante per l'apporto significativo che fornisce alle entrate valutarie nel nostro paese. (4-00247)

RISPOSTA. — *L'Agenzia temporanea delle poste e delle telecomunicazioni di Rivabella (Rimini) è stata attivata al pubblico con decorrenza 28 luglio 1983 e, da tale data — e per tutto il periodo estivo — ha funzionato con regolarità.*

Per quanto concerne, poi, la lamentata carenza numerica del personale applicato presso l'ufficio delle poste e delle telecomunicazioni di Torre Pedrera (Rimini), si comunica che il relativo assegno, consistente

di tre unità oltre al dirigente, risulta interamente coperto ed idoneo a soddisfare le richieste dell'utenza.

A differenza di quanto avvenuto nella precedente stagione estiva, non si è, tuttavia, potuto potenziare il personale dell'ufficio con unità da applicare temporaneamente, in quanto le recenti norme volte al contenimento della spesa pubblica (articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130) hanno vietato l'assunzione di personale straordinario).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è al corrente della inaudita decisione del questore di Ragusa di espellere dal nostro paese la pacifista britannica Jane Oldbury per indigenza, benché ella avesse con sé la somma di lire 140.000 e disponendo di un milione di lire.

Per sapere se anche questo caso rientra nella vera e propria campagna di intimidazione sviluppata dalla questura di Ragusa contro la presenza di pacifisti nella zona di Comiso. (4-00702)

RISPOSTA. — *Il decreto di espulsione dal territorio nazionale, per indigenza, della cittadina inglese Jane Sophia Oldbury, fermata a Comiso il 27 settembre 1983 nel corso di normali controlli di polizia, è pienamente legittimo in quanto è stato adottato dal prefetto di Ragusa, in conformità all'articolo 271 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo un rigoroso accertamento delle circostanze di fatto.*

Invero, la somma di lire 130.000, in possesso della cittadina britannica, non poteva, in alcun modo, equivalere a quella autonoma disponibilità di mezzi finanziari, richiesta dall'articolo 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il soggiorno in Italia degli stranieri, essendo stata procurata da un gruppo di pacifisti dopo una raccolta effettuata, a titolo solidaristi-

co, tra appartenenti al Campo IMAC (International Meeting Against Cruise) di Comiso.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SOSPURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che:

nel corso dell'anno 1982 è stato affidato alla facoltà di ingegneria dell'Università de L'Aquila lo studio relativo alla costruzione di un tronco ferroviario che colleghi Rieti a Poggio Mirteto;

tale realizzazione consentirebbe, attraverso il rapido ed agevole collegamento della Sulmona-L'Aquila-Terni alla Roma-Firenze, non solo una efficace opera di riequilibrio territoriale nella provincia de L'Aquila, ma anche una più efficiente e razionale soluzione di trasporto nazionale -

1) quali valutazioni intenda esprimere su tale progetto;

2) se ritenga opportuno prevederne la realizzazione nell'ambito del piano poliennale di sviluppo delle ferrovie dello Stato.

(4-00191)

RISPOSTA. — *Nella bozza di piano poliennale, elaborato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base al disposto dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, è prevista, sia pure tra gli interventi da realizzare in un secondo tempo, la costruzione di un nuovo tratto di linea Poggio Mirteto e Rieti al fine di consentire i collegamenti per i viaggiatori pendolari tra Rieti e Roma.*

Tale bozza di piano poliennale sarà tra breve sottoposta ad una preliminare verifica con gli organismi regionali e formerà successivamente oggetto di esame a livello politico, per accertarne la rispondenza e la compatibilità con gli indirizzi generali di politica economica e la coerenza con i programmi di potenziamento allo studio per gli altri comparti del sistema nazionale dei trasporti.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intestata a Dante Gussoni, nato il 29 dicembre 1937 e residente a Busto Arsizio, dove è in servizio alle dipendenze del comune. (4-00227)

RISPOSTA. — *Con decreto del 19 aprile 1983, n. 109057, è stata concessa al sunnominato Gussoni la ricongiunzione, ai fini di pensione, di anni 15 e mesi 1, previo pagamento del contributo di lire 1.037.350 in unica soluzione oppure lire 8.195 mensili per 15 anni, nel caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 29 aprile 1983, n. 71717/2820322, diretta per conoscenza al comune di Busto Arsizio ove il medesimo presta tuttora servizio.

Poiché il signor Gussoni, in data 24 maggio 1983, ha dichiarato di accettare il pagamento in forma rateale, quanto prima saranno emessi i relativi ruoli di riscossione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **MANFREDI.**

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano l'esame del ricorso gerarchico prodotto da Enrico Barone, residente a Popoli (Pescara).

Il ricorso in questione è stato trasmesso dal Ministero del tesoro al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in data 22 aprile 1981, secondo quanto comunicato dallo stesso Ministero al ricorrente sopra nominato. (4-00231)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 27 giugno del 1973, n. 2530988/Z, al signor Enrico Barone venne negato diritto a pensione per assenza di pregressa infermità cardiaca e per non dipendenza da*

causa di servizio di guerra delle affezioni colitica, duodenale ed artrosica.

Contro la surriferita determinazione direttoriale l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 18333 a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato ed anche la commissione medica superiore, previa visita diretta, ha espresso, nella seduta del 5 dicembre 1980, parere negativo sia in merito alle succitate affezioni e sia in ordine all'infermità: « miocardiosclerosi ed aortosclerosi », affezione, quest'ultima, che, essendo stata riscontrata per la prima volta in occasione della suindicata visita diretta, è stata giudicata non in relazione con il servizio militare prestato dal signor Barone nel lontano 1936.

Pertanto, con decreto ministeriale del 3 agosto 1983, n. 039027/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 14 aprile 1983 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Barone contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Il surriferito decreto ministeriale trovasi, attualmente, in corso di notifica, per il tramite del comune di Popoli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **RAVAGLIA.**

TASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che cosa osti alla concessione della pensione di guerra a Rosa Umberto, residente a Bobbio (Piacenza), via Mazzini 27 (posizione n. 2116229). (4-00108)

RISPOSTA. — *Con istanza per altro non documentata, il signor Umberto Rosa ha*

chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato ferite multiple a causa dello scoppio accidentale di ordigno esplosivo avvenuto l'11 febbraio 1946 a Bollate (Milano).

In conseguenza, è stata avviata istruttoria formale che trovasi tuttora in corso. E ciò in quanto, dalla documentazione probatoria sinora acquisita al fascicolo degli atti, non sono emersi sicuri elementi di giudizio per stabilire se, nella fattispecie, ricorrano le condizioni richieste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per il conferimento del cennato beneficio pensionistico.

Infatti, tutti gli accertamenti effettuati per reperire copia del rapporto giudiziario relativo al sinistro in questione e, in particolare, quelli espletati presso il comando della stazione carabinieri di Bollate, hanno dato esito negativo. Analogo esito negativo hanno avuto anche le successive informazioni assunte presso l'Ospedale maggiore di Milano — ove l'interessato fu ricoverato dall'11 al 20 febbraio 1946 per ferite multiple da schegge agli arti inferiori — e presso il posto fisso di polizia dello stesso nosocomio, per cui non si è reso possibile stabilire né se l'ordigno esplosivo avesse realmente natura bellica, né le effettive circostanze in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso.

Tuttavia, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, in data 13 settembre 1983 è stato interessato nuovamente il comando della stazione dei carabinieri di Bollate, perché assuma informazioni per conoscere se risulti che nella zona si svolsero operazioni belliche, se furono trovati residuati di guerra abbandonati da truppe di stanza o di transito nella zona stessa ed, infine, se accaddero altri infortuni analoghi a quello occorso al signor Rosa.

Dato che il predetto istante nella visita pensionistica subita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, oltre ai cennati esiti di ferite giudicati non classificabili, fu riscontrato affetto da esiti di perforazione traumatica della membrana timpanica sinistra con grave ipoacusia mista, si è ritenuto opportuno, sotto la stessa data del 13 settembre 1982. interes-

sare anche il distretto militare di Piacenza perché faccia pervenire il foglio matricolare del signor Rosa oppure, nella eventualità che il medesimo fosse stato esonerato dagli obblighi di leva, di far conoscere l'infermità che diede luogo all'adozione di tale provvedimento.

Si assicura l'interrogante che non appena le suindicate autorità militari faranno pervenire le informazioni richieste, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TASSI E MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere che cosa osti alla concessione della pensione di reversibilità della signorina Spinelli Ida, nata a Luino il 28 aprile 1909 e residente a Milano, via Vitruvio, 30 assolutamente inabile ad ogni lavoro, sin da prima del 31 agosto 1965, come stabilito dalla competente commissione medica presso la prefettura di Milano in data 29 novembre 1982. Detta pensione di reversibilità deriva dal padre dottor Pietro Spinelli, medico chirurgo, già primario dell'ospedale di Luino.

La posizione porta il n. 115 Cassa sanitari divisione ottava Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza, e doveva essere definita giusta comunicazione di detto ufficio del 2 ottobre 1982, non appena esperita la visita medica di cui alla surrichiamata commissione.

(4-00399)

RISPOSTA. — Per poter accertare se la signora Spinelli, in qualità di orfana maggiorenni del dottor Spinelli, deceduto il 13 febbraio 1942, abbia effettivamente diritto alla pensione di reversibilità da parte della Cassa sanitari, questa Amministrazione, in data 2 ottobre 1982, ha invitato la prefettura di Milano a far sottoporre la signora Spinelli a visita medica collegiale, trasmettendo quindi il relativo verbale.

Tale richiesta, rimasta tuttora inevasa, è

stata sollecitata con nota del 19 agosto 1983, N. 115559, diretta per conoscenza alla stessa richiedente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MANFREDI.

TEMPESTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui, tenuto conto dei prevedibili, gravi problemi di igiene e sanità e di ordine pubblico, peraltro poi determinatisi con danni evidenti per la popolazione ed oneri per l'amministrazione comunale, non si è ritenuto di impedire bensì si è addirittura autorizzata, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, nel centro abitato del comune di Chiusano San Domenico (Avellino), il 2 agosto 1983, una manifestazione di protesta attuata da alcuni proprietari di bestiame, con l'utilizzo di centinaia di animali bovini e perché non sono state invece loro prescritte forme diverse di protesta ancorché legittime. (4-00248)

RISPOSTA. — *La manifestazione di protesta svoltasi il 2 agosto 1983 a Chiusano San Domenico, trae origine dal forte malumore degli allevatori locali determinato dalla cronica carenza d'acqua per il bestiame che si verifica da circa tre anni.*

Tale inconveniente, divenuto assai grave nello scorso mese di luglio a causa dell'interruzione della fornitura idrica sino ad allora assicurata a mezzo di autobotti militari, è sorto a seguito della deviazione, provocata dal terremoto del novembre 1980, della sorgente che alimentava gli abbeveratoi della località montana Acqua Sant'Agata.

Ritenuti del tutto provvisori ed inadeguati i rimedi proposti dall'amministrazione comunale, gli allevatori decidevano di dar luogo ad una pubblica manifestazione di protesta, consistente nello svolgimento di un corteo, con capi di bestiame al seguito, per le vie del paese.

La questura, cui la manifestazione era stata annunciata con congruo anticipo, si

limitava a segnalargli tempestivamente, per l'adozione delle opportune misure, alla stazione dei carabinieri competente.

Non si era, infatti, ritenuto di doverne impedire lo svolgimento sia per motivi di ordine giuridico — dato che dall'esame obiettivo delle finalità, del tipo e delle modalità della riunione, non emergeva alcuna delle particolari ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica indicati dall'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — sia per motivi di opportunità, in considerazione delle cennate ragioni e del comprensibile stato d'animo degli allevatori. Vero è che la manifestazione è poi degenerata, con la sosta per molte ore di numerosi capi di bestiame presso il palazzo municipale. Ma ciò ha rappresentato una variazione non preannunciata del programma, imputabile esclusivamente ai promotori della riunione, sul conto dei quali è stato riferito all'autorità giudiziaria, che sta procedendo nei loro confronti.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TRANTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia stato informato del comportamento violento di alcuni pacifisti bivaccanti a Comiso, che, indisturbati, hanno distrutto, nella centralissima piazza Fonte Diana, l'insegna del MSI-destra nazionale raffigurata in una grande fiamma tricolore;

se tale condotta teppistica e provocatrice sia coerente con gli ipocriti propositi d'avversione alla forza;

se, infine, non intenda impartire rigorose disposizioni nel rispetto dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che impone l'allontanamento di oziosi e vagabondi, estranei a Comiso, intenti a turbare l'ordine pubblico e perciò proclivi al delitto, soggetti pertanto al provvedimento di divieto di soggiorno in un centro che vuole vivere in pace e perciò senza pacifisti, quasi tutti al soldo di ben individuate centrali politiche rosse, che avendo seminato sterminio e morte nel mondo, so-

no almeno le meno degne ad onorare l'alto valore della pace, che, per essere tale, esige leale reciprocità di comportamenti tra gli antagonisti. (4-00113)

RISPOSTA. — *L'episodio di vandalismo indicato dall'interrogante è accaduto la sera del 5 agosto 1983, nell'imminenza dello svolgimento in Comiso delle manifestazioni di protesta indette per i giorni immediatamente successivi da vari organismi di pacifisti e da esponenti di Autonomia operaia.*

Mentre era in corso una riunione del consiglio comunale di Comiso per l'elezione del sindaco e della giunta municipale, circa 500 dimostranti, fra cui 200 autonomi, si riunivano in piazza Fonte Diana esibendo striscioni e gridando slogan contro l'amministrazione comunale e contro la base NATO. Durante la manifestazione, approfittando del fatto che le forze dell'ordine presenti erano quasi totalmente impegnate a presidiare l'ingresso del comune per contrastare possibili tentativi di irruzione, alcuni dimostranti, che non è stato possibile identificare immediatamente, strappavano il cartello con le insegne del MSI-DN fissato al podio allestito nella piazza per i comizi.

In merito all'episodio, il commissariato di pubblica sicurezza di Comiso ha riferito all'autorità giudiziaria.

Quanto all'invocata adozione dei provvedimenti di allontanamento dei pacifisti, la competente autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto che nei confronti di nessuno di essi ricorressero gli estremi per l'adozione di siffatto provvedimento che l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, subordina alla particolare pericolosità, per la pubblica sicurezza o per la pubblica moralità, delle persone indicate nell'articolo 1 della legge stessa, che si trovino fuori della loro residenza.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

VALENSISE. — Al Ministro del tesoro.

Per conoscere le ragioni per le quali non è stata corrisposta la pensione di reversibilità alla signora Caracciolo Caterina, nata il 27 agosto 1906, vedova di Russo Umberto, nato il 9 ottobre 1914, deceduto l'11 marzo 1961, dopo che a favore del detto Russo Umberto la Corte dei conti con decisione n. 36175 del 5 ottobre - 23 ottobre 1970 aveva riconosciuto il diritto a pensione di guerra. (4-00051)

RISPOSTA. — *Come accennato dall'interrogante, la Corte dei conti, in accoglimento del ricorso giurisdizionale n. 398845 prodotto dal signor Umberto Russo contro il decreto ministeriale del 25 febbraio 1955, n. 1501887, riconobbe, con decisione del 5 ottobre 1970, n. 36175, dipendente da causa di servizio di guerra l'infermità: esiti di empiema destro, a suo tempo classificata, in sede dei relativi accertamenti sanitari, all'ottava categoria di pensione.*

Essendo detto ricorrente deceduto per granuloma maligno, l'11 marzo 1961 e cioè nelle more del procedimento davanti alla Corte dei conti, ai di lui eredi venne liquidato, in esecuzione della surriferita decisione, il rateo di pensione di ottava categoria relativo al periodo dal 1° settembre 1952 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di pensione) all'11 marzo 1961 (data della morte dell'istante), con determinazione direttoriale del 25 marzo 1974, n. 3399356/Z, notificata il 3 agosto successivo per il tramite del comune di Reggio Calabria.

Con istanza presentata il 27 agosto 1976, la signora Caterina Caracciolo chiese di conseguire, quale vedova del suindicato dante causa, la reversibilità della pensione di ottava categoria a suo tempo attribuita al marito.

Poiché detta domanda era pervenuta ad oltre un anno di distanza sia dalla data di morte del marito che dalla data di notificazione del provvedimento di concessione del rateo di pensione sopra indicato, il trattamento di reversibilità richiesto dalla signora Caracciolo avrebbe dovuto decorrere, in base alle vigenti disposizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello della pre-

sentazione della domanda in questione e cioè da 1° settembre 1976.

Senonché l'interessata, a tale data, risultò essere già riconiugata (la predetta, infatti, aveva contratto seconde nozze il 13 agosto 1970 con il signor Saverio Francipani) per cui la medesima, avendo perduto lo stato vedovile, non aveva diritto a conseguire il cennato beneficio pensionistico, E ciò per il disposto di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Infatti, tale norma — che disciplina la concessione del trattamento ordinario di reversibilità — stabilisce, tra l'altro, che detto trattamento — spettante alle vedove degli invalidi titolari di pensione dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra — si perde definitivamente da parte della vedova che passi ad altre nozze.

Pertanto, con determinazione direttoriale del 24 novembre 1979, n. 2647421/Z, è stata respinta l'istanza con la quale la signora Caracciolo aveva chiesto di conseguire il beneficio in questione.

Successivamente alla emissione della suindicata determinazione direttoriale, che fu regolarmente notificata alla parte il 13 marzo 1980, non risulta pervenuta una qualsiasi altra richiesta. Non risulta neppure che detta determinazione sia stata impugnata per cui, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi della signora Caterina Caracciolo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.